

Allegato sub lettera A) alla delibera di CC. n° del

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO/ TELECONTROLLO

ART. 1 – OGGETTO

Il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo ha l'obiettivo principale di consentire a soggetti a rischio socio-sanitario, con particolare riferimento alle persone anziane, di rimanere il più a lungo possibile presso il proprio domicilio, ritardando la loro eventuale istituzionalizzazione e svolgendo pertanto una funzione di prevenzione che garantisca un pronto intervento nelle situazioni di emergenza e la verifica delle condizioni dell'utente mediante contatto telefonico settimanale con degli operatori.

Il servizio si svolge attraverso un apparecchio centrale collegato a terminali da installare presso l'abitazione dell'utente tramite presa telefonica. Esso è attivo 24 ore su 24.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Possono richiedere il servizio di telesoccorso/telecontrollo tutti i cittadini ultrasessantenni residenti o domiciliati nel Comune di Mira, soli o in coppia.
2. Possono altresì richiedere il servizio coloro che, pur non avendo compiuto i sessanta anni, si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario, debitamente documentato.

ART. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Gli interessati o un familiare di questi, per accedere al servizio, devono presentare domanda, su apposito modulo predisposto dalla Regione Veneto, indicando tutti gli elementi utili per l'assegnazione del punteggio necessario all'elaborazione della graduatoria, allegando eventualmente certificato medico attestante la situazione di rischio sanitario ed altri documenti comprovanti particolari situazioni problematiche.
2. Detta graduatoria viene redatta dalla Regione Veneto a mezzo della Ditta incaricata del servizio.
3. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione ISEE, in corso di validità, ai fini della determinazione del concorso alla spesa da parte dell'utente interessato.

ART. 4 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è a pagamento. L'utente concorre al costo del servizio in base alla propria capacità economica, la quale corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio .
2. La Regione Veneto stabilisce annualmente il valore ISEE al di sotto del quale il servizio di telecontrollo-telesoccorso è gratuito.
3. La Giunta Comunale definisce annualmente eventuali ulteriori agevolazioni con riferimento a quanto stabilito dal Piano Locale della Domiciliarità.

4. La Regione Veneto definisce inoltre annualmente il costo del servizio pro die e pro capite.

5. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.

ART. 5 - DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSE

1. Le somme introitate a seguito riscossione delle quote contributive degli utenti sono destinate per l'incremento dei servizi a favore della domiciliarità, come stabilito dalle disposizioni Regionali.

Art. 6 - DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'utente che intende disattivare il servizio deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Politiche Sociali. L'Ufficio provvederà ad inoltrare la richiesta di disattivazione alla Ditta incaricata.

2. Ai fini del conteggio delle giornate di utenza si assume come riferimento la data di trasmissione alla ditta della comunicazione di disattivazione del servizio aumentata di otto giorni.

3. Non sono possibili sospensioni temporanee del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L' Ufficio Politiche Sociali entro 30 giorni dal ricevimento della domanda provvede a:

- istruire la domanda definendo l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio;
- comunicare al richiedente, ai fini dell'accettazione, l'eventuale quota a suo carico;
- trasmettere la richiesta alla Ditta incaricata che provvederà ad inserire il nominativo nell'apposita graduatoria per la conseguente attivazione del servizio.

2. Al ricevimento dei tabulati di rendicontazione economica predisposti dalla Ditta incaricata, l'Ufficio Politiche Sociali verifica l'esattezza degli stessi e procede con cadenza trimestrale a trasmettere agli utenti l'eventuale addebito.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati dell'utente acquisiti in occasione dell'istruttoria relativa all'attività del servizio sono trattati secondo le disposizioni legislative vigenti.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto legislativo 297/2000 (TUEL).

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per l'Esercizio 2008 la Giunta dovrà determinarsi ai sensi dell'art. 4 punto 3 del presente Regolamento, entro il 31 maggio 2008.

La decorrenza dell'applicazione del concorso alla spesa da parte degli utenti viene fissata al 01/07/2008.